



Comune di Baldichieri d'Asti

Provincia di Asti

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI
PER FUNZIONI TECNICHE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Sommario:

Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 - Costituzione e gestione del fondo

Art. 4 - Gruppo di Lavoro

Art. 5 – Atto di incarico

Art. 6 - Informazione e pubblicità

Art. 7 - Rapporti con altri enti

Art. 8 - Calcolo del Fondo

Art. 9 - Calcolo del Fondo per l'innovazione

Art. 10 - Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FF) e ripartizione tra i singoli interventi (FFsingolo)

Art. 11 - Ripartizione del FP tra i dipendenti –Incentivo preventivo e consuntivo

Art. 12 - Liquidazione del FP

Art. 13 - Utilizzo del Fondo per l'innovazione

Art. 14 – Entrata in vigore

Art. 15 - Disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo").
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 il Comune di Baldichieri d'Asti destina ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura pari al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori e sull'importo dei servizi e forniture superiori a 10.000 euro, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse per le attività di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016. Dette risorse non sono soggette a rettifica qualora in sede di appalto si verificano ribassi e, per i lavori, sono previste nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico del relativo progetto.
3. Per i compiti svolti dal personale dell'Ufficio Unico di Committenza istituito presso l'Unione dei Comuni "Colli del Monferrato" nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto del Comune di Baldichieri d'Asti, può essere riconosciuta, su richiesta del medesimo, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

"RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RUP – art. 31 D.Lgs. 50/2016) : viene individuato per ciascun intervento tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni tecnico-professionali che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge e dalle LINEE GUIDA ANAC. Il RUP propone, al Responsabile del servizio, la corresponsione dell'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.

"PROGETTISTA": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.

"COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui al successivo art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.

"GRUPPO DI LAVORO": insieme dei dipendenti dell'Ente e/o dell'Unione dei Comuni "Colli del Monferrato" che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato al successivo art. 4.

"LAVORO": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.Lgs. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).

"FONDO": Fondo Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016).

"FONDO PER FUNZIONI TECNICHE" (FF): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

"PROGETTO": il progetto di fattibilità tecnica ed economica , il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico (art. 23 D.Lgs. 50/2016).

"COLLAUDATORE": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo previste dal capitolato (art. 102,6° comma D.Lgs. 50/2016).

Art. 3 - Costituzione e gestione del Fondo

1. Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito da una percentuale dell'importo dei lavori e dell'importo dei servizi e forniture superiori a 10.000 euro pari alla somma massima del 2% (ovvero del 1,25% per importi superiori alla soglia comunitaria) comprensivo degli oneri di sicurezza, al netto dell'I.V.A., mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori servizi e forniture nel rispettivo Quadro Economico di spesa, indipendentemente dalla tipologia di procedura di scelta del contraente adottata. .
2. Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.
3. L'Unione dei Comuni Colli del Monferrato, per il tramite del Responsabile del Servizio associato Affari Generali istituito presso la medesima è autorizzata a compiere atti di rilevanza esterna in nome e per conto del Comune di Baldichieri d'Asti e ad operare sui relativi capitoli di spesa, essendo subentrata nei rapporti in essere del Comune con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento.

Art. 4 - Gruppo di Lavoro

Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno ed eventualmente anche da dipendenti di altri Enti secondo i seguenti criteri:

- limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.

La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Responsabile di Servizio competente, sentito il responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui all'art. 5.

All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di R.U.P. (di ufficio direzione lavori, di collaudatore nel caso di lavori pubblici; se forniture o servizi: di direttore dell'esecuzione, di verifica di conformità) ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione, o di altri Enti Pubblici.

Art. 5 - Atto di incarico

Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati garantendo il rispetto del principio di rotazione del personale.

Nell'atto di incarico viene:

- a) Individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento al bilancio della Stazione Appaltante;
- b) Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;
- c) Prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto esterno all'Area sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal Responsabile di Servizio dell'area che svolge le funzioni di supporto.

L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, dal Responsabile di Servizio competente, su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati, come previsto all'art. 12.

Nel caso in cui il Responsabile del Servizio assuma il ruolo di R.U.P., le competenze in tema di costituzione del gruppo di lavoro e liquidazione sono assunte dal Segretario Comunale.

Art. 6 - Informazione e pubblicità

L'atto di conferimento dell'incarico sarà pubblicato nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 7 - Rapporti con altri Enti Pubblici

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del D.Lgs. 267/2000 dai vigenti CCNL; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

Art. 8 - Calcolo del Fondo

Nel mese di gennaio viene effettuata la sommatoria dei singoli stanziamenti eseguiti nell'anno precedente e quindi viene determinato l'importo complessivo del Fondo da ripartire per l'anno precedente (F anno x).

Viene altresì eseguita la sommatoria di tutti i contratti che sono ammessi alla ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche (ΣC anno x); l'importo di ciascun contratto è determinato dall'importo posto a base di gara, oneri della sicurezza compresi.

Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici; sono ammessi altresì i contratti di forniture/servizi di importo superiore a 10.000 euro.

Per i contratti di lavori pubblici vale l'anno di approvazione del progetto esecutivo (o posto a base di gara); per gli altri contratti vale l'anno di affidamento del contratto.

Art. 9 - Calcolo del Fondo per l'innovazione

Il 20% del Fondo (F anno x), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è utilizzato prioritariamente per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture e per l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché per:

- l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997
- lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata andranno ad aumentare la parte destinata al F anno x.

Art. 10 - Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FF) e ripartizione tra i singoli interventi (FF singolo)

L'80% del Fondo (F anno x) costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche dell'anno x (FF anno x). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al FF è pari al 100%.

Il FF anno x è ripartito tra i singoli interventi da finanziare sulla base della seguente proporzione: $FF\ singolo(i) = (FF\ anno\ x / \Sigma C\ anno\ x) * C(i)$; Dove:

FF singolo(i) è l'importo del Fondo per Funzioni Tecniche dell'intervento (i)

FF anno x è l'importo del Fondo per Funzioni Tecniche calcolato secondo quanto previsto al comma 1 ΣC anno x è la somma degli importi degli interventi ammessi all'incentivo, calcolato ai sensi dell'art. 8 C(i) è l'importo del contratto (i) determinato come previsto all'art. 8.

Art. 11 - Ripartizione del FF del singolo intervento (FF singolo(i)) tra le varie attività

La ripartizione del FF singolo(i) tra i vari dipendenti dell'Ente e dell'Unione dei Comuni avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici:

1. Programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici e verifica preventiva dei progetti di lavori 5%
2. Responsabilità di Procedimento: 45%
3. Direzione dei lavori o dell'esecuzione e contabilità 40%
4. Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, verifica di conformità e/o certificato di regolare esecuzione 10%

La percentuale attribuita al RUP è comprensiva delle attività di Programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, qualora tale figura coincida con il Responsabile del Servizio. In alternativa, la percentuale di cui al punto 2 del comma 1 è come di seguito ripartita:

1. Responsabilità di Procedimento: 30%
2. Attività di Programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici: 15%

Il totale delle percentuali effettive (punti da 1 a 4) deve essere pari a 100. Nel caso una o più attività non vengano svolte, la relativa percentuale sarà pari a zero, fermo restando che la somma delle percentuali deve essere pari a 100.

La ripartizione del FF singolo(i) è operata dal Responsabile di Servizio competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

L'incentivo di cui al presente articolo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale e un migliore utilizzo delle risorse per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.

Art. 12 – Liquidazione

La liquidazione del FTsingolo per le attività indicate ai punti da 1 a 4 dell'art. 11 avviene in due fasi: la prima, pari al 50% dell'importo spettante, all'affidamento del contratto; la seconda, pari al 50% dell'importo spettante, all'emissione del collaudo provvisorio/certificato di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione.

Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016. Parimenti, nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 D.Lgs. 50/2016, il FF singolo(i) viene ridotto in proporzione al tempo inizialmente previsto. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penali.

In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di superamento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

Art. 13 - Utilizzo del Fondo per l'innovazione

Il Fondo per l'innovazione sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/4/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (B) e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19.4.2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19/4/2016.

Art. 15 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016 alle disposizioni vigenti in materia.